



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO E TRASPORTO DI RIFIUTI
BIODEGRADABILI EER 20.02.01 – SFALCI E
POTATURE, PRODOTTI NELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO AIMAG S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI
(MO) CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Art. 1. COMMITTENTE - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 3. TEMPISTICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 4. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO, MEZZI E PERSONALE	9
Art. 5. STIMA DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI DA TRASPORTARE E TRATTARE	9
Art. 6. PESI INDICATIVI E QUANTITATIVI TRASPORTATI	9
Art. 7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
Art. 8. IMPORTO DEL SERVIZIO	10
Art. 9. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	11
Art. 10. AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER IL SERVIZIO	12
Art. 11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	13
Art. 12. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 13. CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	14
Art. 14. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	16
Art. 15. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	16
Art. 16. PAGAMENTI	16
Art. 17. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	18
Art. 18. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO	20
Art. 19. SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	23
Art. 20. COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE.....	26
Art. 21. INADEMPIENZE E PENALITA'	26
Art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
Art. 23. DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	29
Art. 24. TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO.....	30
Art. 25. RICHIAMO ALLE LEGGI.....	30
Art. 26. CONTROVERSIE	30
Art. 27. FORO COMPETENTE	30
Art. 28. CODICE ETICO	30
Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
Art. 30. RISERVATEZZA	31
Art. 31 – CODICE ETICO	31
Art. 32 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	32

Art. 1. COMMITTENTE - OGGETTO DELL'APPALTO

La committente del presente appalto è la società AIMAG S.p.A., avente sede in Mirandola (MO) Via Maestri del Lavoro 38.

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di più operatori economici, ai quali affidare, tramite la stipula di un accordo quadro, il servizio di recupero e trasporto con piano mobile dei rifiuti biodegradabili, sfalci e potature, EER 20 02 01 prodotti dall'installazione ubicata a Fossoli, frazione di Carpi (MO), Via Valle n. 21.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo anche dell'eventuale periodo di rinnovo è di seguito indicato:

EER	Descrizione	Prezzo unitario	Unità di misura	Quantità biennale in tonnellate	Prezzo totale
20 02 01	Recupero e Trasporto EER 20 02 01 prodotto da Installazione di recupero <u>AIMAG S.p.A.</u> via Valle, 21 - Fossoli di Carpi (MO)	€ 50,00	[€/ton]	20.000	€ 1.000.000,00
IMPORTO DEL SERVIZIO					€ 847.344,00
COSTI DELLA MANODOPERA					€ 152.056,00
ONERI PER LA SICUREZZA					€ 600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO					€ 1.000.000,00

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi è di seguito indicato:

EER	Descrizione	Prezzo unitario	Unità di misura	Quantità annuale in tonnellate	Prezzo totale
20 02 01	Recupero e Trasporto EER 20 02 01 prodotto da Installazione di recupero <u>AIMAG S.p.A.</u> via Valle, 21 - Fossoli di Carpi (MO)	€ 50,00	[€/ton]	10.000	€ 500.000,00
IMPORTO DEL SERVIZIO					€ 423.672,00
COSTI DELLA MANODOPERA					€ 76.028,00
ONERI PER LA SICUREZZA					€ 300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO					€ 500.000,00

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, pari a 12 mesi, è di seguito indicato:

EER	Descrizione	Prezzo unitario	Unità di misura	Quantità annuale in tonnellate	Prezzo totale
20 02 01	Recupero e Trasporto EER 20 02 01 prodotto da	€ 50,00	[€/ton]	10.000	€ 500.000,00

	Installazione di recupero <u>AIMAG S.p.A.</u> via Valle, 21 - Fossoli di Carpi (MO)				
IMPORTO DEL SERVIZIO					€ 423.672,00
COSTI DELLA MANODOPERA					€ 76.028,00
ONERI PER LA SICUREZZA					€ 300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO					€ 500.000,00

Art. 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura ha come oggetto il servizio di recupero e relativo trasporto con piano mobile di sfalci e potature derivanti dalla raccolta urbana conferita presso l'impianto Aimag S.p.A. con sede a Fossoli (MO) in Via Valle, 21.

Il servizio trae origine dall'attività di ricezione dell'Impianto di Compostaggio AIMAG di Via Valle 21 a Fossoli di Carpi (MO) delle potature e sfalci derivanti dalla raccolta e trasporto dei comuni del bacino AIMAG. Il rifiuto tal quale viene ingressato in R13 e opportunamente triturato con tritatore DOPPSTADT DW3060 (Bufalo) monoalbero o alternativamente con DOPPSTADT INVENTHOR.

Il rifiuto si presenta triturato come da seguenti fotografie.



Per la visione del rifiuto e dei luoghi di carico è previsto sopralluogo da parte di personale delegato dagli operatori economici partecipanti, il sopralluogo è da concordare facendo riferimento all' Ing. Roberto Caviglia 339 750 6035

Il servizio di recupero comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Trattamento tramite operazioni di recupero dei rifiuti presso impianti di destinazione opportunamente autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/06 e smi.
- L'appaltatore, sia esso un trasportatore, un impianto di destino o un intermediario, dovrà garantire la continuità del servizio contrattualizzando uno o più impianti di destino in grado di trattare, in osservanza degli adempimenti di legge, la totalità dei quantitativi aggiudicati. Gli impianti di destinazione indicati dall'Impresa dovranno essere in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, idonea a ricevere il quantitativo complessivo annuale oggetto di questa procedura, per le tipologie oggetto del contratto, che superi di almeno il 20 % il quantitativo oggetto del contratto stesso.
- L'operazione di trattamento ammessa da parte degli impianti individuati è R3. Non è consentito l'invio del rifiuto ad altro impianto R13.
- Gli impianti devono essere attrezzati con un sistema di pesatura dei mezzi in ingresso di grande portata (es. bilico), conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma

EN 45501, nonché in regola con gli adempimenti relativi alla revisione periodica previsti dalla normativa vigente (D.L. 29 dicembre 1992 n.517 – attuazione della Direttiva 90/384/CEE), e in grado di emettere il relativo scontrino. Dovrà essere trasmesso a AIMAG S.p.A., il Rapporto di Taratura in corso di validità dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da azienda accreditata SIT (Servizio Taratura Italia) / ACCREDIA, ed eventuali aggiornamenti nel caso in cui tale documento abbia scadenza anteriore alla validità del contratto.

- Per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, AIMAG provvederà a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino, i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa (superiore al 2%), l'Appaltatore, dietro richiesta di AIMAG, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio di AIMAG, sulla base del peso più favorevole ad AIMAG stessa.
- Gli impianti dovranno essere dotati di illuminazione artificiale adeguata per consentire il ricevimento anche nelle ore in cui non vi è sufficiente illuminazione naturale, come, ad esempio nel tardo pomeriggio dei periodi invernali.

Impianti Scorta

- Considerato che la continuità del servizio di conferimento/ricezione recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto del presente CSA è condizione indispensabile al fine di mantenere la continuità del processo produttivo di Aimag SpA, sarà valutata con maggior punteggio l'impresa che attiverà uno o più impianti sostitutivi/scorta (propri o di terzi) in grado di espletare le medesime attività alle stesse condizioni del presente contratto.
- L'impresa potrà indicare più impianti di trattamento, purché rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fermo restando l'indicazione preventiva delle quantità destinate a tali impianti, relativamente ai rifiuti di cui alla presente procedura. L'Impresa, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione da parte di AIMAG S.p.A., potrà variare la destinazione dei flussi in corso di espletamento del servizio. Durante i controlli previsti contrattualmente, AIMAG S.p.A. potrà richiedere copia di eventuali diffide ricevute relative all'autorizzazione o altre eventuali criticità nel rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione riscontrate dagli enti di controllo.
- L'appalto sarà costituito da un unico lotto che verrà aggiudicato ai primi tre concorrenti classificati, si veda disciplinare di gara per ulteriori specifiche.
- Se l'impresa "prima aggiudicataria" non attiverà impianti sostitutivi entro 48 ore dalla data di interruzione del servizio, AIMAG S.p.A. assegnerà i quantitativi che la prima non riesce a gestire all'impresa seconda aggiudicataria previ accordi che dovrà gestire tali quantitativi in aggiunta rispetto alla quantità aggiudicata dalla presente procedura. Se l'impresa seconda aggiudicataria non sarà in condizioni di gestire le ulteriori quantità entro 48 ore dalla richiesta, AIMAG Spa si rivolgerà alla terza impresa aggiudicataria previ accordi che dovrà gestire i quantitativi in aggiunta rispetto alle quantità aggiudicate in sede della presente procedura.
- Nelle more dell'attivazione dell'impianto scorta, l'Impresa si impegna ad individuare anche una o più aree di sosta tecnica da utilizzare in casi di emergenza.
Il servizio di conferimento sarà effettuato utilizzando cassoni scarrabili per contenimento di fanghi.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente semirimorchi dotati di piano mobile (cd "walking floor") caricabili dall'alto, non contaminati da altri carichi di rifiuti, di volumetria netta minima di 80m³, trainati da trattori stradali di proprietà o disponibilità dell'affidatario. Saranno valutate con maggior punteggio le imprese che presenteranno una flotta mezzi più recente e aggiornata allo standard Euro VI, sarà pertanto opportuno presentare copia dei libretti dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio al fine di verificare l'anzianità dei mezzi impiegati.

Le attività di trasporto comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

- segnalazione del proprio arrivo all'ufficio accettazione e posizionamento del mezzo sulla pesa dell'impianto;
- conduzione del mezzo fino alla zona di carico dei rifiuti;
- copertura del mezzo in condizioni di sicurezza;
- pulizia, con propria attrezzatura e materiali, dei mezzi per renderli idonei alla circolazione su strada (es: pulizia targhe, fanali);
- conduzione del mezzo di trasporto presso la pesa dell'impianto di compostaggio per l'effettuazione della pesatura e presa in carico del viaggio, con espletamento di tutte le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti e sommaria verifica della correttezza del formulario;
- conduzione del mezzo presso l'impianto di destinazione;
- conferimento del carico con espletamento di tutte le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti presso gli impianti di destinazione ed eventuale pesatura del mezzo;
- scarico dei rifiuti presso gli impianti di destinazione in conformità alle indicazioni impartite dai tecnici operanti presso gli stessi;
- conclusione delle pratiche relative alla gestione amministrativa del rifiuto ed eventuale pesatura del mezzo.

Sono inoltre a carico dell'affidatario le seguenti attività:

- manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresi i materiali soggetti a usura ed i lubrificanti, dei mezzi di proprietà dell'affidatario stesso; la stazione appaltante non fornirà assistenza tramite prestazioni di manodopera e/o proprie attrezzature in caso di guasto dei mezzi dell'affidatario;
- stipula dell'assicurazione e pagamento del bollo dei mezzi di proprietà dell'affidatario stesso;
- pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali del personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento del servizio;
- pagamento dei pedaggi autostradali;
- pulizia e lavaggio dei mezzi di proprietà dell'affidatario stesso;
- carburante per lo svolgimento del servizio. Non sarà consentito stoccare carburante presso gli impianti di AIMAG.

Restano a carico di AIMAG:

- il carico dei rifiuti nei semirimorchi effettuato direttamente e/o da ditte terze per conto della stessa stazione appaltante tramite l'utilizzo di pale meccaniche, caricatori idraulici semoventi o sistemi di carico automatici.

Art. 3. TEMPISTICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I tempi di carico indicativi previsti sono:

- tempo di carico indicativo previsto 1 ora.

Gli orari di apertura dell'installazione per il recupero dei rifiuti non pericolosi di Fossoli di Carpi (MO) sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.45; sabato dalle 8:00 alle 12:00.

In caso di variazione degli orari di apertura degli impianti il servizio dovrà essere effettuato rispettando i nuovi orari di conferimento.

Art. 4. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO, MEZZI E PERSONALE

AIMAG invierà tramite e-mail la pianificazione settimanale con il numero dei viaggi di effettuazione del carico. Indicativamente verrà inviato il giovedì il programma riguardante tutta la settimana successiva.

AIMAG si riserva la possibilità di richiedere tramite comunicazione scritta (e-mail) viaggi aggiuntivi nella settimana in corso, dovuti a necessità di servizio non prorogabili. L'affidatario dovrà essere disponibile e arrivare con il mezzo presso l'impianto AIMAG entro 72 ore dalla ricezione della richiesta aggiuntiva.

Si precisa che autisti e mezzi dovranno essere messi a disposizione nella misura necessaria a garantire l'effettuazione del servizio secondo la pianificazione settimanale.

Il personale messo a disposizione dall'affidatario dovrà essere dotato di adeguata professionalità ed in possesso di patente idonea alla guida di mezzi autoarticolati.

Il servizio dovrà essere effettuato utilizzando:

- ESCLUSIVAMENTE semirimorchi dotati di piano mobile (cd "walking floor") trainati da trattori stradali di proprietà o disponibilità dell'affidatario;
- La volumetria netta MINIMA richiesta del semirimorchio è di 80 m³;
- Il carico dovrà essere effettuabile dall'alto;
- Dev'essere previsto un sistema di chiusura superiore per evitare, durante il tragitto, la dispersione dei rifiuti caricati;
- L'apertura e la chiusura della parte superiore, come anche il carico, dovranno avvenire nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

Art. 5. STIMA DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI DA TRASPORTARE E TRATTARE

Il servizio oggetto della presente richiesta di offerta è relativo al recupero e trasporto, nell'arco indicativo di 12 mesi, di circa 10.000 tonnellate di rifiuto.

Saranno possibili variazioni in aumento o diminuzione delle quantità di rifiuti conferiti senza che questo modifichi nessuna delle condizioni contrattuali. Le quantità indicate non sono impegnative per AIMAG S.p.A., che non si assume nessun obbligo o costo per non aver messo a disposizione il suddetto quantitativo. L'impresa aggiudicataria si impegna a ricevere tutto il rifiuto conferito anche per quantitativi superiori a quelli sopra indicati, naturalmente nel rispetto dei limiti autorizzativi dell'impianto, nelle modalità e quantità di conferimento giornaliere stabilite da AIMAG S.p.A..

Art. 6. PESI INDICATIVI E QUANTITATIVI TRASPORTATI

Il peso medio indicativo e non vincolante di un viaggio di legno derivante da potature è compreso tra le 20 e 26 tonnellate.

E' previsto un minimo caricabile e fatturabile di 20 tonnellate.

Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata minima ammessa (20 tonnellate), l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche e in perfette condizioni d'uso e il minimo caricabile e fatturabile non sarà applicato poiché il carico inferiore non sarà imputabile ad AIMAG.

Viene di seguito riportata la tabella che quantifica in modo **indicativo** il numero di viaggi di trasporto:

Tipologia di rifiuto	Nr. viaggi/periodo appalto (12 mesi)	Nr. viaggi minimo per settimana	Nr. viaggi massimo per settimana	Nr. viaggi massimo per settimana (periodi di picco)*
Rifiuti EER 20.02.01	400	2	8	25

*tendenzialmente primavera/autunno, salvo anticipo-posticipo stagione potature.

Si specifica che il numero di viaggi è indicativo e mai vincolante.

Art. 7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo ha durata indicativa di 12 mesi AIMAG Spa si riserva fin da ora l'esclusiva facoltà di prolungare l'affidamento per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni tecniche e contrattuali, dando continuità al servizio.

L'accordo quadro si concluderà comunque anticipatamente qualora l'importo economico venga ad esaurirsi prima dell'anzidetto termine di scadenza.

In caso di urgenza il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.

Art. 8. IMPORTO DEL SERVIZIO

I prezzi unitari sono quelli indicati nell'Art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo €/tonnellata si riferisce al trasporto e recupero presso impianti autorizzati al trattamento del codice EER 20 02 01.

I prezzi unitari che verranno applicati per l'esecuzione del servizio saranno quelli ribassati offerti dall'affidatario alle singole voci indicate nel modulo d'offerta.

I prezzi unitari ribassati offerti dall'affidatario, si intendono accettati dall'affidatario stesso in base a calcoli di propria convenienza e rischio;

I prezzi del servizio sono comprensivi delle mercedi degli operatori dell'affidatario; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, carburante, trasferte e ogni ulteriore onere accessorio.



L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I costi sicurezza, per la riunione di coordinamento, sono così suddivisi:

- € 300,00 riunione sicurezza annuale

L'importo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo anche dell'eventuale periodo di rinnovo e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro 1.000.000,00, di cui euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi ammonta a euro 500.000,00 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza euro 300,00 non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, pari a 12 mesi, ammonta a euro 500.000,00 IVA esclusa, di cui euro 300,00 di costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi di sicurezza annuali saranno riparametrati in base alle percentuali di assegnazione dell'accordo quadro. Per l'eventuale annualità successiva la modalità di assegnazione dei costi di sicurezza sarà la medesima.

L'esecuzione (servizi/forniture/lavori) sarà oggetto di ordini applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni pattuite per il periodo di validità dell'accordo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato e per la relativa durata. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per la stazione appaltante e, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi di importo complessivamente inferiore al suddetto importo.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso gli ordini applicativi, tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni pattuite delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché sulla base di quanto proposto in sede d'offerta.

Si stima che i costi della manodopera complessivi, comprensivi del periodo di rinnovo, siano pari ad euro 152.056,00.

Con riferimento all'annualità, pari ad euro 76.028,00 (diconsi euro settantaseimilaventotto/00), così suddivisi:

- contratto di riferimento per **attività primaria**: CCNL Servizi Ambientali (euro 39.004,00 annui);
- contratto di riferimento per **attività secondaria**: CCNL Servizi Trasporto e logistica (euro 37.024,00 annui).

I contratti collettivi applicabili in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del D.lgs.36/2023 risultano essere Servizi Ambientali/trasporto e logistica fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

Art. 9. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'affidatario dovrà rispettare la pianificazione concordata con i referenti AIMAG in merito al servizio descritto nel presente capitolato.

Altresì l'affidatario dovrà nominare un responsabile tecnico, sempre reperibile tramite telefono, che fungerà da referente per:

1. la corretta e puntuale applicazione delle prestazioni richieste;
2. ogni comunicazione tra AIMAG e l'affidatario;
3. le chiamate in caso d'urgenza.

Tale nominativo, comprensivo di numero di telefono di reperibilità ed indirizzo di posta elettronica, dovrà essere comunicato per iscritto al Committente al momento della stipula del contratto e ogni qualvolta gli stessi mutassero.

Art. 10. AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER IL SERVIZIO

L'affidatario dovrà possedere, relativamente agli impianti:

- Autorizzazioni degli impianti coinvolti nell'appalto:
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici CER indicati nel presente Capitolato
In alternativa:
- Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici CER indicati nel presente
- Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici CER indicati nel presente Capitolato
- Le autorizzazioni degli impianti dovranno contemplare le operazioni di recupero di cui all'allegato "C" alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. seguenti
- In caso in cui l'impianto offerto in gara sia di proprietà di terzi, oltre all'autorizzazione dell'impianto dovrà essere prodotto l'accordo commerciale vincolante e l'iscrizione all'albo Gestori Ambientali in Categoria 8.

Relativamente ai trasporti:

- iscrizione aggiornata, per ogni mezzo che impiegherà, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.L.vo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni avente i seguenti requisiti:
- categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; l'impresa deve obbligatoriamente essere iscritta alla categoria 1 e alla sottocategoria D5 della medesima categoria 1 (allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN e allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN), dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

L'impresa iscritta nella sottocategoria D5 della categoria 1, per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata in relazione alla quantità annua dei rifiuti oggetto del presente appalto. (allegato D Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN).

Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/ Cooperativa dovrà avere classe adeguata della sottocategoria D5 della categoria 1, alla somma dei quantitativi annui oggetto del presente appalto; In tal caso l'ATI o il Consorzio dovrà indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

- trasporto di rifiuti identificati dal seguente codice di cui all'elenco dei rifiuti (All. D al D.L.vo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
 - i. codice EER 20.02.01;
- iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori c/terzi.

Relativamente all'eventuale intermediazione:

- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 8.

La scadenza di tutte le autorizzazioni sopra citate deve essere non anteriore al termine della scadenza contrattuale e, se anteriore, l'Impresa dovrà dimostrare di averne chiesto il rinnovo nei termini previsti dalla vigente normativa.

Copia della autorizzazione e successive variazioni vanno trasmesse al Referente di AIMAG S.p.A. prima dell'inizio del servizio, assieme alla copia dell'accettazione delle eventuali polizze fidejussorie da parte degli stessi organi competenti.

Durante il trasporto dei rifiuti presso impianti di recupero, questi saranno accompagnati da formulario di identificazione compilato da AIMAG ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. o documento equivalente in caso di modifiche. A decorrere dal 13 febbraio 2026, ai sensi del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e della normativa RENTRI, il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) verrà emesso in formato digitale tramite il sistema informatico RENTRI. Ciascun operatore coinvolto nel servizio, impianti, trasportatori, eventuali intermediari dovrà rispettare e attenersi alla normativa RENTRI, ai sensi del DM 4 aprile 2023 n. 59 e s.m.i. e computare nell'offerta presentata eventuali costi aggiuntivi per l'operatività derivante dalla suddetta normativa.

Art. 11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto:

1. Il presente capitolato;
2. Il/i modulo/i di offerta;
3. i Documenti Informativi sui Rischi relativi all'installazione per il recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO)
4. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l'installazione per il recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO)

Art. 12. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. In caso d'urgenza AIMAG potrà richiedere l'inizio del servizio anche in pendenza di contratto. In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato dal capitolato;
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

Art. 13. CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. AIMAG SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva

dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di AIMAG SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di AIMAG SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AIMAG SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 14. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'affidatario dichiara, con riferimento all'operato dei suoi addetti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale.

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed inoltre:

- a) ai regolamenti civili e di polizia urbana;
- b) alla normativa in materia sanitaria applicabile;
- c) alla normativa in materia di gestione rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- d) alle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni sul lavoro;
- e) alle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- f) alle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e ai luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) alle leggi e disposizioni sull'autotrasporto di merci conto terzi;
- h) a tutte le leggi in vigore sul servizio di servizio/lavoro.

Art. 15. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

Art. 16. PAGAMENTI



Dal 01.01.2019 le fatture dovranno essere inviate in formato XML, con l'indicazione del "Codice Destinatario" MZO2A0U; in caso contrario saranno considerate non emesse.

Si precisa che AIMAG è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Qualora si rientrasse in una delle categorie di soggetti esclusi per legge (che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o del regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), si prega di inviare la fattura in formato pdf, non zippata e non firmata digitalmente, all'indirizzo PEC contabilita.aimag@pec.gruppoaimag.it, riportando sempre il numero d'ordine, il codice CIG e CUP (se presente).

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Nel caso di esito negativo, la ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente all'adeguamento della prestazione a propria cura e spese, senza nulla gravare su AIMAG S.p.A.

Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura e in seguito ad esito positivo della verifica di conformità del servizio.

La fattura di cui sopra sarà liquidata con bonifico bancario a **120 gg.** d.f.f.m.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della documentazione relativa ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (modello DURC).

Ai fini del pagamento della fattura, il DURC dovrà risultare regolare fino a 10 giorni successivi alla data di scadenza della medesima; i pagamenti potranno essere effettuati alla scadenza prevista qualora, entro il giorno 23 del mese di scadenza della fattura, il DURC richiesto da AIMAG sia regolare fino a 10 giorni successivi alla data di scadenza della medesima; in caso contrario il pagamento avverrà il 15 del mese del giorno successivo a quello della sua scadenza purché il DURC risulti valido.

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

Art. 16.1. REVISIONE DEI PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto, comprensivo l'eventuale rinnovo.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice: con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Art. 17. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario dovrà rispettare le disposizioni impartite da AIMAG, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso gli impianti.
2. L'affidatario ha inoltre l'onere e l'obbligo di:
 - a. fornire, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti richiesti;
 - b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - c. rispettare le procedure indicate da AIMAG ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
 - d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
 - e. operare con macchine ed attrezzature conformi alla normativa, in perfetta efficienza e con la migliore tecnologia;
 - f. rispettare la tempestività nell'espletamento dei servizi richiesta dalla stazione appaltante;
 - g. mettere a disposizione della stazione appaltante in ogni momento un numero di mezzi adeguato al tipo e alla quantità di prestazioni richieste;
 - h. smaltire i rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
 - i. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.
3. Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nei moduli di offerta.
4. L'affidatario sarà obbligato all'osservanza piena ed incondizionata:

- a. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
 - b. di tutte le direttive che l'Appaltatore impartirà nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - c. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.
 - d. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.
5. L'affidatario dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'affidatario sarà obbligato altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
 6. L'affidatario sarà altresì responsabile in solido con il subaffidatario dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 4 lett. c) e d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
 7. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'affidatario che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'affidatario possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
 8. Sarà fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
 9. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'affidatario ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione fino al 20% sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.
 10. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi

retributivi e previdenziali da parte dell'affidatario e/o del subaffidatario, AIMAG darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrairà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'affidatario, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

L'affidatario si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

11. Sarà posto a carico dell'affidatario l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.
Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'affidatario, restando inteso che AIMAG sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.
In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'affidatario, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti di AIMAG, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detrairà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'affidatario in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
L'affidatario è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.
12. E' obbligo dell'affidatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

Art. 18. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG che di terzi, durante l'esecuzione del servizio, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- I. estensione del novero dei terzi:

- i. ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - ii. a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - iii. ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato;
- II. Rc personale dei dipendenti;
 - III. Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Affidatario per l'esecuzione dei lavori;
 - IV. Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - V. Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Affidatario o dallo stesso detenute;
 - VI. Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico;
 - VII. Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
 - VIII. Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi;
 - IX. Rc per danni causati da subcontraenti;
 - X. Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
 - XI. Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'affidatario devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese eventuali subappaltatrici e subfornitrici.

L'affidatario si impegna ad ottenere dalla società assicuratrice la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AIMAG che è considerata a tutti gli effetti soggetto terzo.

L'affidatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; altresì ha l'obbligo di fornire, entro 5 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva:

1. valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio documento di valutazione dei rischi; in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che effettueranno il servizio, nominativo e recapiti del responsabile tecnico;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) forniti ai dipendenti per le attività oggetto del presente appalto;

4. elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
 - a) idoneità tecnica del personale impiegato;
 - b) regolarità contributiva e assicurativa del personale impiegato per il servizio oggetto del presente appalto;
 - c) conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili;
 - d) contratto di lavoro applicato;
 - e) formazione del personale impiegato per l'utilizzo dei DPI e DPC impiegati;
 - f) conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;
6. nominativo del rappresentante legale della ditta;
7. elenco di eventuali fornitori dell'impresa che potranno accedere all'impianto;
8. autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta di avere informato i propri fornitori dei rischi presenti nel rispetto delle informazioni ricevute da AIMAG e di aver verificato, per i propri fornitori, il rispetto di tutte le condizioni e adempimenti di sicurezza previsti da AIMAG stessa.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'affidatario, AIMAG valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'aggiornamento avverrà inoltre nel caso di cambio dell'impianto di destinazione finale dei rifiuti.

L'affidatario può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. AIMAG si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

Durante l'esecuzione del servizio l'affidatario dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nei seguenti documenti:

1. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso l'installazione per il recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO) redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. il Documento di Valutazione dei Rischi interferenziali redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'affidatario assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

AIMAG si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'affidatario, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, AIMAG si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, AIMAG avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'affidatario darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere AIMAG informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 19. SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

AIMAG SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

AIMAG SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13

settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di AIMAG SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui AIMAG SpA provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da AIMAG SpA. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;

la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);

la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, AIMAG SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

AIMAG S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra AIMAG SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;

all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

AIMAG SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

Art. 20. COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

L'affidatario è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da AIMAG e/o da altri suoi appaltatori e/o fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni appaltate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

Art. 21. INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento del servizio previsto AIMAG potrà applicare le seguenti penali, decurtandole dalla contabilità, come segue:

1. € 200,00 (duecento/00) per ogni viaggio programmato non recuperato entro 2 giorni lavorativi dalla data inizialmente fissata;
2. € 500,00 (cinquecento/00) per ogni viaggio programmato non recuperato entro 5 giorni lavorativi dalla data inizialmente fissata;

Costituiscono gravi inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio, con conseguente applicazione di penali, quanto di seguito precisato.

Violazione	Importo penale (€)
Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro indicati nell'informativa sicurezza riportante quanto indicato nel D.Lgs. 81/08.	250,00 €
Mancato rispetto di tutto quanto indicato nel DUVRI consegnato all'Impresa e quanto indicato nell'allegato "COMPORTAMENTI GENERALI" indicanti i divieti e prescrizioni vigenti all'interno dell'impianto.	250,00 €

Interruzione ingiustificata del servizio oltre le 48h	Escussione fidejussione proporzionata al mancato servizio (prezzo aggiudicato * tonnellate non gestite)
---	---

La sussistenza di una o più delle inadempienze sopra indicate sarà evidenziata tramite anche l'acquisizione di immagini fotografiche.

AIMAG provvederà a comunicare all'affidatario, tramite e-mail, la contestazione e l'applicazione delle penali. L'affidatario potrà proporre le proprie deduzioni, per iscritto, nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AIMAG a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato. AIMAG potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, per ragioni comunque connesse al contratto, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'affidatario intercorra in tre penali per inadempienza o di notifiche di inosservanza alla normativa sulla sicurezza rilevati nel corso dell'esecuzione del servizio/lavoro, AIMAG potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto, e agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio/lavoro.

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, AIMAG applicherà una penale dell'importo di € 1.000,00 (mille/00), addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio. A causa di ciò AIMAG potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale per:

- esecuzione di viaggi non richiesti;
- esecuzione di viaggi esclusi dai programmi concordati.

Art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- AIMAG S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificino fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG S.p.A., la prosecuzione dell'appalto. Ai sensi si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione;
- per interruzione ingiustificata del servizio;
- per mancato svolgimento del servizio per 5 giorni consecutivi;
- per mancato inizio del servizio entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni contrattualmente fissato;

- qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente da AIMAG;
- grave inadempimento;
- per apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti dell'affidatario;
- per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'affidatario;
- per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, sulla sicurezza dei lavoratori e della popolazione e della normativa ambientale;
- per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- per mancato versamento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore;
- per mancato rispetto della normativa antimafia;
- in caso di applicazione di n. 3 penali.
- nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici;
- in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- in caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- in caso l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

All'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da AIMAG S.p.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

AIMAG S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

In caso di fallimento dell'affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affidatario è facoltà di AIMAG interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

AIMAG ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.

Oltre ai casi suddetti, il ripetersi di inadempienze tecnico-amministrative potrà comportare, una volta già emanate da AIMAG due diffide scritte, la risoluzione del rapporto contrattuale ed il ricorso alle procedure per la determinazione dei danni eventualmente sofferti.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da AIMAG rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'affidatario inadempiente. La cauzione prestata dall'affidatario dichiarato inadempiente viene incamerata da AIMAG.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Art. 23. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

4.

Art. 24. TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessioni di credito, senza preventiva autorizzazione.

Art. 25. RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

Art. 26. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie l'affidatario non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che l'affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta ad AIMAG e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.

Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla firma del documento contabile relativo alle prestazioni alle quali si riferisce la riserva. Il diritto dell'affidatario di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame da AIMAG solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà di AIMAG anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da AIMAG e dall'affidatario.

Art. 27. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena secondo le rispettive competenze per valore o per materie.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale.

Art. 28. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico di AIMAG.

Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

1. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
2. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
3. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
4. AIMAG è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

Art. 30. RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti da AIMAG.

L'affidatario è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio, salvo esplicito benestare di AIMAG.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AIMAG S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto, fermo restando che la Ditta appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Ditta appaltatrice potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare o appalti.

Art. 31 – CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da AIMAG in esecuzione del D.Lgs. 231/2001.

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

Art. 32 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ALLEGATI

- I. Modulo di offerta
- II. Informativa sui rischi degli impianti (Mod. DUVRI 01/A)
- III. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l'installazione per il recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO)
- IV. Mod DUVRI ITP (Idoneità Tecnico Professionale)